



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-csat: [csat.campania@lnd.it](mailto:csat.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 21/CSAT del 12 dicembre 2019

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 21/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale

nella riunione tenutasi in Napoli il 9 dicembre 2019,

ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. I. Simeone, avv. M. Sepe, avv. R. Arcella.**

**Ricorso della società PRO VIVES CALCIO avverso C.U.33 del 28.11.2019 “Attività Giovanile” – gara Virtus Belsito / Pro Vives Calcio del 23.11.2019 – Campionato Under 16 Regionale Maschile – girone H.**

Il reclamo proposto dalla società Pro Vives Calcio va dichiarato inammissibile in quanto non risultano rispettati i termini di cui all'art. 76 comma 3 CGS. Ed infatti il reclamo anche se spedito a mezzo raccomandata in data 30/11/2019 risulta depositato in data 5/12/2019 e dunque oltre i termini di cui all'art. 76 comma 3 CGS. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il reclamo; ordina addebitare la tassa.**

Così deciso in Napoli, in data 9.12.2019

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. FROJO**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale

nella riunione tenutasi in Napoli il 12 dicembre 2019,

ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente) Avv. Nicola Di Ronza, Avv. Ivan Simeone.**

**Ricorso della società ASD PLAJANUM avverso C.U.12/GST del 28.11.2019 – gara Asd Plajanum / Asd Isola di Procida del 23.11.2019 – Campionato di Promozione – girone B**

Letto il reclamo della Asd Plajanum e le controdeduzioni inoltrate dalla Asd Isola di Procida, ritiene che il reclamo sia fondato. Risulta effettivamente che il calciatore Giuditta Danilo sia stato squalificato per n. 1 giornata con il CU n. 81 del 28/5/2019, allorquando era tesserato per la Oratorio Don Guanella. La squalifica in questione, tuttavia, risulta scontata dal calciatore, allo stato tesserato con la attuale reclamante, solo nella gara del 12/10/2019, del campionato 2019/20. Dopo la gara del 12/10, emerge dall'istruttoria che il Giuditta sia stato ulteriormente squalificato per 1 giornata, in esito al reclamo deciso con CU n. 6 del 22/10/19 ed ancora per 1 giornata, in esito all'espulsione riportata nella gara del 20/10/2019, sanzione comminata con C.U. n. 34 del 24/10/2019. Queste 2 giornate di squalifica sono state scontate dal calciatore nelle successive due gare del 26 ottobre e del 3 novembre 2019. Ne consegue che, nella gara del 23 novembre 2019, disputata tra la Plajanum e la Asd Isola di Procida, il calciatore Giuditta aveva scontato le squalifiche irrogate dal GST. I motivi di doglianza della Asd Isola di Procida, quindi, non sono tali da rappresentare per la stessa società una censura utile ad ottenere una sanzione in danno della Plajanum. Ne discende che questa Corte, chiamata a decidere sul provvedimento del GST relativo alla gara del 23/11/2019, ritiene che il reclamo sia fondato. Ciò nondimeno, ritiene questa Corte che quanto emerso dall'istruttoria rappresenti un fatto grave e tale da configurare un illecito sportivo giacché la società Plajanum, omettendo doverosi controlli ha consentito la partecipazione alle prime n. 5 gare di campionato della stagione in corso ad un calciatore squalificato in violazione dell'art. 21 CGS. Allo stesso modo, il Giuditta avrebbe potuto e dovuto rappresentare alla propria nuova società di essere stato squalificato nell'ultima giornata del campionato 2018/19. Su tali gare, nelle quali il Giuditta ha regolarmente partecipato, risulta che il punteggio sia stato convalidato in assenza di reclami di parte, ad eccezione della gara del 5/10/19 (CU n. 6/GST del 22/10/19). **P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere il reclamo della società Plajanum e per l'effetto, annullare la decisione del GST di cui al CU n. 12 del 28/11/2019, omologando il risultato conseguito sul campo di 2 a 0, in favore della società Plajanum; nulla per la tassa di reclamo; dispone l'inoltro degli atti alla Procura Federale.**

Così deciso in Napoli, in data 12.12.2019

**IL PRESIDENTE  
Avv. A. FROJO**

**Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 12 dicembre 2019.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**